



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 68 del 24 Giugno 2010

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. INTEGRAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE SENSI ART. 90 COMMI 18 E 18 TER DELLA LEGGE N. 289 DEL 27.12.2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Si informa che il Presidente Federale ha ratificato il cambiamento della seguente denominazione sociale:

matr. 206405	A.C. TRIGGIANO	di Triggiano
matr. 206405	A.C.D. TRIGGIANO	di Triggiano

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 111/A DEL 14 MAGGIO 2010)

Il Consiglio Federale

nella riunione del 14 maggio 2010 ha emanato il nuovo Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi nel testo allegato sub A)

REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI

Art. 1

1. E' istituito, presso la F.I.G.C., l'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Nell'Elenco è compresa un'apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della Gestione Sportiva previsti dall'art. 43 bis del Regolamento della L.N.D.

2. È Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale Uefa per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..

3. Il Collaboratore della Gestione Sportiva svolge, per conto di Società e Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.

Modalità e titoli per l'iscrizione

Art. 2

1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale, che comporta l'assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C., ha luogo su specifica domanda redatta sui moduli appositamente predisposti, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 11.

Art. 3

1 L'iscrizione dei Direttori Sportivi nell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C..

2 I bandi dei corsi sono sottoposti a preventiva approvazione del Consiglio Federale.

3 L'iscrizione dei Collaboratori della Gestione Sportiva nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi, promossi e organizzati dal Settore Tecnico, o con il supporto del medesimo Settore, dalla L.N.D. con la collaborazione dell'A.DI.SE. - Associazione Italiana Direttori Sportivi. Al Settore Tecnico compete la didattica dei corsi, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione.

4 I bandi dei corsi prevedono la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.

5 I corsi per Direttori Sportivi, sono organizzati, di norma, con cadenza annuale.

Incompatibilità

Art. 4

1. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Speciale sono incompatibili con la carica di dirigente federale e titolare di incarico federale, di sindaco o amministratore di società sportiva, con qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse di calciatori o di società, nonché con l'attività di calciatore o di tesserato di altro ruolo federale.
2. L'incompatibilità perdura per un anno dal giorno della cessazione dello status di cui al comma 1, fatta eccezione per i calciatori e gli allenatori per i quali cessa alla fine della stagione sportiva.
3. L'esercizio delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di un tesserato, senza l'iscrizione all'Elenco Speciale o alla sezione dei collaboratori della gestione sportiva, comporta, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
4. L'esercizio, senza titolo, delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di soggetti non tesserati comporta, per costoro, il divieto a partecipare ai corsi e ad essere iscritti all'Elenco Speciale per un periodo da 1 a 3 anni. La Segreteria della Commissione comunicherà all'interessato la relativa decisione.

Commissione dell'Elenco Speciale

Art. 5

1. È istituita, nella sede della F.I.G.C., la Commissione Direttori Sportivi, per l'adozione dei provvedimenti concernenti gli iscritti all' Elenco Speciale e alla tenuta del medesimo.
2. La Commissione è composta da:
 - due componenti designati dal Presidente della FIGC, di cui uno con funzioni di Presidente e l'altro con funzioni di Vice Presidente della Commissione, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;
 - un componente designato da ciascuna Lega Professionistica;
 - due componenti designati della Lega Nazionale Dilettanti;
 - quattro rappresentanti dei Direttori Sportivi, designati dall'A.DI.SE.I componenti sono nominati dal Consiglio Federale.
3. La Commissione dura in carica due stagioni sportive e svolge la sua attività con l'assistenza di un Segretario nominato dalla F.I.G.C..
4. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti, fra cui il Presidente o il Vice Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti dandosi prevalenza in caso di parità, al voto del Presidente
5. La Commissione:
 - a) provvede all'iscrizione degli aventi titolo nell'Elenco Speciale;
 - b) dispone la cancellazione dall'Elenco, sentito l'interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione, ovvero l'insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all'interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso;
 - c) adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4, comma 4;
 - d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell'Elenco Speciale.
6. Le iscrizioni e le cancellazioni sono comunicate per iscritto dalla Segreteria della Commissione al soggetto e alla società interessata e sono rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicati Ufficiali.

Doveri del Direttore Sportivo

Art. 6

1. Lo svolgimento dell'attività di Direttore sportivo, deve risultare da contratto, ovvero, relativamente ai Collaboratori della Gestione Sportiva, dall'atto di tesseramento per la società o per l'associazione dilettantistica, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega o Comitato di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C.

– Commissione Direttori Sportivi.

2. Il rapporto tra il Direttore Sportivo e la Società Sportiva ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di ricezione risultante dal visto per deposito ovvero dall'avviso postale di ricevimento.

3. Il rapporto tra Collaboratore della Gestione Sportiva e Società o Associazione Sportiva, operanti nella L.N.D., ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di invio dell'atto di tesseramento al Comitato o alla Divisione competente.

Art. 7

1. Il Direttore Sportivo, che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, con altra Società.

2. Il Collaboratore della Gestione Sportiva, che abbia svolto le attività previste all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento per Società o Associazione della L.N.D., non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, le medesime attività per altra Società o Associazione.

3. L'iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi deve osservare le norme e i Regolamenti federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.

Divieti

Art. 8

1. Le Società Sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1 comma 2, devono avvalersi esclusivamente dell'opera delle persone iscritte nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. E' fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell'Ordinamento Federale di intrattenere trattative o rapporti, in relazione a quanto previsto dall'art.1, comma 2, con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.

2. Le Società Sportive possono altresì far svolgere le attività di cui all'art. 1, comma 2, dai componenti degli organi statuari che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti di terzi.

Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti

Art. 9

1. L'iscritto all'Elenco Speciale è soggetto all'osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

2. L'interessato ha, nelle ipotesi di cui agli artt. 4, comma 4 e 5, comma 5 lett. b) del presente Regolamento, il diritto di essere preventivamente convocato per iscritto al fine di permettergli l'esposizione degli argomenti a sua difesa, anche a mezzo di memoria scritta da far pervenire alla Commissione cinque giorni prima dell'audizione. L'interessato ha il diritto di farsi assistere da persona di fiducia.

Art.10

Le controversie aventi ad oggetto il rapporto fra le Società Sportive e i Direttori Sportivi iscritti nell'Elenco Speciale, sono devolute all'esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall'Ordinamento Federale, con la partecipazione di un designato fra gli arbitri indicati dalla associazione di categoria dei Direttori Sportivi all'inizio di ciascuna stagione sportiva.

Art. 11

1. L'iscrizione all'Elenco Speciale da parte dei Direttori Sportivi e dei Collaboratori della Gestione Sportiva che hanno conseguito l'abilitazione all'esito della partecipazione ai rispettivi corsi, avverrà sulla base di una formale richiesta di iscrizione, da presentarsi entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione sussistendo i requisiti documentati dalle seguenti certificazioni:

- a) residenza in Italia;
 - b) godimento dei diritti civili;
 - c) non avere riportato condanne a pene detentive, per delitti non colposi;
 - d) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti;
 - e) non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C.
- Trascorso inutilmente il termine del biennio, il soggetto interessato dovrà nuovamente conseguire l'abilitazione ai fini della iscrizione all'elenco speciale ed alla apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della Gestione Sportiva

Art.12

(ABROGATO)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 17 GIUGNO 2010)

Si pubblica, in allegato, il testo integrale della determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, relativa all'iniziativa promossa dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'abbattimento delle barriere negli impianti sportivi dove si disputano le gare dell'attività calcistica dilettantistica.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO INTERREGIONALE L.N.D.

3.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 16 GIUGNO 2010)

1) ISCRIZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D 2010/2011

Hanno diritto a partecipare al Campionato Nazionale di Serie D 2010/2011, le Società che ne hanno conseguito il titolo sportivo ai sensi dell'art. 49 delle NOIF, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle stesse norme federali.

Le domande di iscrizione, redatte mediante l'apposito modello, **dovranno essere depositate presso la sede del Comitato Interregionale entro il termine di martedì 13 luglio 2010, alle ore 12.00**

Le **Società aventi diritto**, quindi, dovranno presentare la domanda, anche a mezzo fax, entro il termine di cui sopra a pena di decadenza, che dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. *modulo di censimento in n.3 copie debitamente compilato e sottoscritto (anche anticipato via fax);*
2. *copia del Verbale della Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2010/2011, vidimata per conformità dal Presidente della Società;*
3. *copia statuto sociale vigente;*
4. *somma di € 18.000, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a: F.I.G.C. - L.N.D. – Comitato Interregionale o tramite bonifico bancario intestato come di seguito riportato:*

UNICREDIT BANCA DI ROMA AG. 208 VIA SALARIA, 130 – ROMA IBAN IT 73 Z 03002 05016 000400029824

(Indicando nella causale: Iscrizione Società..... Stagione Sportiva 2010/2011)

(non saranno accettati assegni di conto corrente).

Il versamento di tale importo è da ascriversi ai seguenti titoli:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ Tassa associativa: | € 250,00 |
| ▪ Assicurazione tesserati (salvo conguaglio) | € 2.500,00 |
| ▪ diritti d'iscrizione
Campionato Nazionale di Serie D e Campionato Nazionale Juniores | € 12.000,00 |
| ▪ acconto spese:
(a garanzia di eventuali passività sportive) | € 3.250,00 |

5. *fideiussione bancaria a prima richiesta*

sarà possibile effettuare una delle seguenti scelte:

- fidejussione **esclusivamente bancaria di € 31.000,00** secondo il modello predisposto dal Comitato Interregionale e trasmesso alle stesse Società;
- proroga all' 11 luglio 2011 della fideiussione giacente, secondo il modello predisposto dal Comitato Interregionale (per società già in organico nella stagione sportiva 2009/2010);

* **N.B. > non saranno accettati assegni bancari in sostituzione**

6. *nel caso di Società iscritte nel registro delle imprese, è necessario anche allegare :*

- *visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società;*

7. *per le Società del Comitato Interregionale che presentassero, alla data del 30/06/2010, debiti di carattere sportivo, **un assegno circolare non trasferibile e/o bonifico bancario con valuta 7/7/2010;***

Si rammenta in merito, così come disposto dall'art. 94/ter delle N.O.I.F. che:

- *per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31.05.2010*
- *per le decisioni della Commissione Vertenze Economiche pronunciate entro il 31.05.2010*
- *per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31.05.2010*

*persistendo la morosità della Società inadempiente la stessa non sarà ammessa al Campionato di Serie D della stagione successiva **qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine fissato per l'iscrizione al predetto Campionato.***

8. **dichiarazione di disponibilità del campo di gioco**, secondo il modello predisposto dal Comitato Interregionale, rilasciata dall'Ente proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale di Serie D e di altre Manifestazioni ufficiali.

All'uopo si riporta quanto pubblicato su C.U. N. 98/A della F.I.G.C. inerente la modifica dell'art. 19 , punti 1) e 2) delle N.O.I.F. :

- *Le Società devono svolgere la loro attività sportiva **nell'impianto sportivo** dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.*

- L'impianto sportivo di cui al precedente comma 1) *deve insistere sul territorio del Comune ove le Società hanno la propria sede sociale. **Su richiesta della Società**, Le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le **medesime** società a svolgere le loro attività in impianti diversi.omissis*

L'impianto di gioco dovrà presentare le caratteristiche previste dal Regolamento Impianti Sportivi del Comitato Interregionale, con particolare riferimento all'attestazione di agibilità rilasciata dalle Commissioni Comunali e/o Provinciali di Vigilanza.

Si precisa che può essere concessa deroga alle Società per il tempo strettamente necessario all'ultimazione dei lavori, previa indicazione di unico campo alternativo provvisto di agibilità definitiva; in caso contrario dovrà essere chiaramente disposta, da parte dell'Ente proprietario, la concessione della struttura per la disputa di gare "a porte chiuse".

Nella dichiarazione di disponibilità deve essere indicato che la stessa non potrà essere revocata nel corso della stagione sportiva.

L'inosservanza del termine del 13 luglio 2010 ore 12.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento

La suindicata documentazione, prima dell'inizio dell'attività ufficiale, dovrà inoltre essere integrata da:

- ❖ *sottoscrizione di delega alla negoziazione dei diritti radiofonici e televisivi, pubblicitari e commerciali alla L.N.D., secondo il modello predisposto dallo stesso ed inviato alle Società.*
- ❖ *autocertificazione, prevista dall'Art. 22 bis delle N.O.I.F. secondo il modello predisposto dal Comitato Interregionale ed inviato alle Società.*
- ❖ *autorizzazione trattamento dati personali, secondo il modello predisposto dal Comitato Interregionale ed inviato alle Società.*

1/A Disposizioni ulteriori per Società provenienti dall'area professionistica:

Le Società provenienti dall'area professionistica, oltre a produrre la documentazione e le certificazioni di cui sopra, eccezion fatta per la previsione del n.7), dovranno entro il termine del 13/7/2010 ore 12.00 osservare i seguenti adempimenti:

A) depositare presso la Co.Vi.So.D comunicazione rilasciata dalla Lega Pro, attestante l'avvenuto deposito di tutte le ricevute liberatorie riguardanti i tesserati della Società comprovanti l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti e le spettanze maturate al 30.04.2010.

Si precisa che l'esistenza di eventuali crediti giacenti presso la Lega Pro o altri Enti, non compensa in alcun modo l'obbligo di presentazione di **tutte** le liberatorie per l'avvenuto pagamento di ogni spettanza, nei riguardi dei tesserati della Società

B) depositare comunicazione della Lega Pro, attestante la inesistenza di situazioni debitorie nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di altre Società affiliate comprensive di vertenze da deliberare ovvero l'ammontare di eventuali situazioni debitorie esistenti. In tale ultimo caso la Società dovrà depositare ulteriore fideiussione **bancaria con scadenza 31.12.2011**, secondo il modello predisposto dal Comitato Interregionale, a garanzia dell'assolvimento delle stesse, di importo pari alla quota debitoria come sopra certificato.

L'inosservanza del termine del 13 luglio 2010 ore 12.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti A) e B) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento

1/B Disposizioni ulteriori per Società promosse dai Campionati Regionali di Eccellenza

Le Società promosse dai Campionati Regionali di Eccellenza, oltre a produrre la documentazione e le certificazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), e 8) dovranno presentare sempre nel termine del 13 luglio 2010, ore 12.00:

C) attestato, sottoscritto dal Presidente del Comitato Regionale di provenienza di inesistenza di pendenze debitorie verso la F.I.G.C., le Leghe, le Società affiliate. Nell'ipotesi di esistenza di pendenze debitorie verso la F.I.G.C., le Leghe, le Società affiliate, ivi comprese le vertenze da deliberare, la Società dovrà garantire, all'atto dell'iscrizione, l'assolvimento della relativa passività.

L'inosservanza del termine del 13 luglio 2010 ore 12.00, anche con riferimento all'adempimento previsto dal punto C) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento

La domanda di iscrizione di ciascuna società avente diritto, con la documentazione ad essa allegata, dovrà essere trasmessa dalla Segreteria del Comitato Interregionale alla Co.Vi.So.D, entro il 15 luglio 2010.

La documentazione presentata dalle società successivamente al termine del 13 luglio 2010 e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 20 luglio 2010 dovrà essere trasmessa dalla segreteria del Comitato Interregionale alla Co.Vi.So.D. entro il 21 luglio 2010.

RICORSI

La Co.Vi.So.D., entro il **23 luglio 2010**, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe professionistiche e dai Comitati Regionali competenti, comunica alle società l'esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla Lega Nazionale Dilettanti e al Comitato Interregionale.

A tal fine, le società hanno l'onere di comunicare alla Co.Vi.So.D, entro il 20 luglio 2010, il numero di fax se diverso da quello della stagione sportiva precedente ovvero indicato all'atto dell'iscrizione.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte della Co.Vi.So.D, la domanda di ammissione si intende accolta.

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al campionato di Serie D 2010/2011 ai fini della partecipazione al campionato di competenza 2010/2011 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.D.

Il ricorso deve essere depositato presso la Co.Vi.So.D, entro il termine perentorio del 27 luglio 2010, ore 18.00.

Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di €. 500,00 a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a : F.I.G.C. – L.N.D. - Comitato Interregionale che sarà restituito solo in caso di accoglimento dei ricorsi.

Ferma l'applicazione delle sanzioni previste ai paragrafi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), A), B) e C), potranno essere integrati, entro il termine perentorio del 20 luglio 2010 ore 12.00, tutti gli adempimenti indicati nei medesimi titoli, eccezion fatta per **la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2010/2011 che a pena di decadenza dovrà essere invece presentata entro il termine del 13 luglio 2010.**

La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 20 luglio 2010 ore 12.00, non potrà essere presa in considerazione né dalla Co.Vi.So.D, né dal Consiglio Direttivo della LND nell'esame dei ricorsi.

La Co.Vi.So.D esprime, entro il 28 luglio 2010, parere motivato al Consiglio Direttivo della LND sui ricorsi proposti.

La decisione sull'ammissione ai Campionati verrà assunta dal Consiglio Direttivo della LND nella riunione del 29 luglio 2010.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER LE SOCIETA' AVENTI DIRITTO

A) ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO A PENA DI DECADENZA PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE D 2010/2011:

Domanda di iscrizione da presentare, anche a mezzo fax, presso la Segreteria del Comitato Interregionale entro il 13 luglio 2010 Ore 12.00

B) ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE D 2010/2011 MA CHE NON DETERMINANO LA NON AMMISSIONE:

- 1. modulo di censimento in n.3 copie debitamente compilato e sottoscritto (anche anticipato via fax);*
- 2. copia del Verbale della Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2010/2011, vidimata per conformità dal Presidente della Società;*
- 3. copia statuto sociale vigente;*

4. *somma di € 18.000, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a: F.I.G.C. - L.N.D. – Comitato Interregionale o tramite bonifico bancario per Tassa associativa (€ 250,00), Assicurazione tesserati -salvo conguaglio- (€ 2.500,00), diritti d'iscrizione Campionato Nazionale di Serie D e Campionato Nazionale Juniores (€ 12.000,00), acconto spese -a garanzia di eventuali passività sportive- (€ 3.250,00)*
5. *fideiussione bancaria a prima richiesta*
6. *nel caso di Società iscritte nel registro delle imprese: visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società;*
7. *per le Società del Comitato Interregionale che presentassero, alla data del 30/06/2010, debiti di carattere sportivo, un assegno circolare non trasferibile e/o bonifico bancario con valuta 7/7/2010;*
8. *dichiarazione di disponibilità del campo di gioco*
9. *sottoscrizione di delega alla negoziazione dei diritti radiofonici e televisivi, pubblicitari e commerciali alla L.N.D., secondo il modello predisposto dallo stesso ed inviato alle Società.*
10. *autocertificazione, prevista dall'Art. 22 bis delle N.O.I.F. secondo il modello predisposto dal Comitato Interregionale ed inviato alle Società.*
11. *autorizzazione trattamento dati personali, secondo il modello predisposto dal Comitato Interregionale ed inviato alle Società.*
12. *per Società provenienti dall'area professionistica deposito presso la Co.Vi.So.D di: comunicazione rilasciata dalla Lega Pro, attestante l'avvenuto deposito di tutte le ricevute liberatorie riguardanti i tesserati della Società comprovanti l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti e le spettanze maturate al 30.04.2010; comunicazione della Lega Pro, attestante la inesistenza di situazioni debitorie nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di altre Società affiliate comprensive di vertenze da deliberare ovvero l'ammontare di eventuali situazioni debitorie esistenti con deposito di ulteriore fideiussione bancaria con scadenza 31.12.2011, a garanzia dell'assolvimento delle stesse, di importo pari alla quota debitoria certificata.*
13. *per Società promosse dai Campionati Regionali di Eccellenza deposito di: attestato, sottoscritto dal Presidente del Comitato Regionale di provenienza di inesistenza di pendenze debitorie verso la F.I.G.C., le Leghe, le Società affiliate; nell'ipotesi di esistenza di tali pendenze debitorie, ivi comprese le vertenze da deliberare, deposito della somma a garanzia dell'assolvimento della relativa passività.*

L'inosservanza del termine del 13 luglio 2010 ore 12.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) del paragrafo B) di cui innanzi, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento.

2) DOMANDE DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D 2010/2011 (Società non aventi diritto)

Le domande di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2010/2011 per le Società non aventi diritto, dovranno **essere depositate presso la sede del Comitato Interregionale entro il termine perentorio di venerdì 9 luglio 2010, ore 12.00** corredate della documentazione completa di cui al punto 1) del presente Comunicato Ufficiale, e più precisamente ai nn. 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), e per le Società appartenenti ai Comitato Regionali anche la punto C) con la sola variazione riguardante il n.5) che nella fattispecie consente la possibilità di effettuare una delle seguenti scelte:

- a)omissis... "somma di **€ 31.000,00** anche a mezzo assegno circolare non trasferibile, da sostituire **obbligatoriamente** con apposita fidejussione bancaria in caso di successiva ammissione al Campionato Nazionale di Serie D;
- b) proroga all'11 luglio 2011 della fideiussione giacente (per Società già in organico nella stagione sportiva 2009/2010);

Hanno diritto prioritario a presentare domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D le Società perdenti le gare spareggio - promozione fra le seconde classificate nell'Eccellenza regionale, le Società perdenti le gare di play-out e le Società retrocesse senza la disputa dei play out a seguito di un distacco di punti superiore a 8, della stagione sportiva 2009-2010 del Comitato Interregionale.

3) CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES 2010/2011

Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores.

Al Campionato Nazionale Juniores possono altresì prendere parte - previo parere della Lega di competenza - squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie "A", "B", 1 Divisione e 2 Divisione che ne facciano richiesta (diritti d'iscrizione forfettaria € 2.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile più € 2.000,00 deposito cauzionale).

A tal fine le Società di cui sopra dovranno rimettere **entro le ore 12.00 di martedì 13 luglio 2010** la seguente documentazione:

- moduli di censimento debitamente compilati e sottoscritti;
- dichiarazione di disponibilità di idoneo campo di gioco, rilasciata dall'Ente proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale Juniores 2010/2011. In proposito si precisa che le dimensioni minime dei campi di gioco per il Campionato Nazionale Juniores, sono state fissate in mt. 60/65 x 100/105.
- Certificato di omologazione del campo, rilasciato dal Fiduciario campi del competente Comitato Regionale della L.N.D.

La mancata partecipazione al Campionato Nazionale Juniores verrà sanzionata - a titolo amministrativo - con l'ammenda di € 15.000,00.

4. ATTIVITA' DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

4.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

4.1.1. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA', ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2010/2011.

"Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 27/5/10, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicati Ufficiali n. 80 del 18/12/2009 e n. 110 del 17/2/2010 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età'.

La L.N.D. nella riunione del Consiglio di Presidenza del 4 giugno 2010 ha espresso il proprio nulla osta alla regolarità della proposta formulata dal Comitato Regionale Puglia L.N.D..

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2010/2011, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1991 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1992 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1991 e 1° Gennaio 1992.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 (ex art. 12) - comma 5 del codice di giustizia sportiva.**

1^ - 2^ CATEGORIA, CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3^ CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA PUGLIA

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1990 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1990.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17** (ex art. 12) - **comma 5 del codice di giustizia sportiva**.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	1991	1	1992
PROMOZIONE	2	1991	1	1992
COPPA ITALIA (fase regionale)	2	1991	1	1992
PRIMA CATEGORIA	3	1990		
SECONDA CATEGORIA	3	1990		
TERZA CATEGORIA	3	1990		
COPPA PUGLIA	3	1990		

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^ - 2^ categoria, Campionato Provinciale di 3^ categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

I SIGNORI DELEGATI DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI SONO PREGATI DI RIPORTARE QUANTO INNANZI SUI PROPRI COMUNICATI UFFICIALI.

4.2. SEGRETERIA

4.2.1. RIEPILOGATIVO ISCRIZIONI AI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2010 2011

STAGIONE SPORTIVA 2010/2011	QUOTA ASSOC.	DIRITTI ISCRIZ.	DEPOSITO CAUZ.	TOTALE	SCADENZA	DATA	ORE
ATTIVITA' REGIONALE L.N.D.							
ECCELLENZA	250,00	3.000,00	3.850,00	7.100,00	VENERDI'	16/07/10	12.00
PROMOZIONE	250,00	2.300,00	3.250,00	5.800,00	VENERDI'	16/07/10	12.00
REG. LE JUNIORES		900,00	700,00	1.600,00	VENERDI''	16/07/10	12.00
1^ CATEGORIA	250,00	1.600,00	2.450,00	4.300,00	MARTEDI'	20/07/10	12.00
2^ CATEGORIA	250,00	1.200,00	2.050,00	3.500,00	MARTEDI'	20/07/10	12.00
ATTIVITA' PROVINCIALE L.N.D.							
3^ CATEGORIA	250,00	700,00	1.550,00	2.500,00	MARTEDI'	21/09/10	12.00
3^ CAT. UNDER 21	250,00	700,00	1.550,00	2.500,00	MARTEDI'	21/09/10	12.00
3^ CAT. UNDER 18	250,00	700,00	1.550,00	2.500,00	MARTEDI'	21/09/10	12.00
PROV.LE JUNIORES		700,00	700,00	1.400,00	MARTEDI'	21/09/10	12.00
ATTIVITA' MISTA*	250,00	700,00	700,00	1.650,00	MARTEDI'	21/09/10	12.00
ATTIVITA' AMATORI		500,00	1.400,00	1.900,00	MARTEDI'	21/09/10	12.00
DELEGAZIONE CALCIO A 5							
REG.LE C/5 C/1	250,00	800,00	1.350,00	2.400,00	VENERDI'	30/07/10	12.00
REG.LE C/5 C/2	250,00	600,00	1.150,00	2.000,00	VENERDI'	30/07/10	12.00
REG.LE C/5 FEMM.	250,00	350,00	1.000,00	1.600,00	MARTEDI'	14/09/10	12.00
JUNIORES C/5		300,00	300,00	600,00	MARTEDI'	28/09/10	12.00
PROV.LE SERIE D C/5	250,00	450,00	900,00	1.600,00	MARTEDI'	28/09/10	12.00
DELEGAZIONE CALCIO FEMMINILE							
REG.LE C/11 FEMM.	250,00	800,00	1.350,00	2.400,00	MARTEDI'	07/09/10	12.00
PROV.LE C/F SERIE D	250,00	500,00	950,00	1.700,00	MARTEDI'	07/09/10	12.00
CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI							
ALLIEVI REGIONALI							
Società Professionistiche		380,00		380,00	GIOVEDI'	22/07/10	
Società Dilettanti		310,00		310,00	GIOVEDI'	22/07/10	
Società Pure		260,00		260,00	GIOVEDI'	22/07/10	
GIOVANISSIMI REGIONALI							
Società Professionistiche		330,00		330,00	GIOVEDI'	22/07/10	
Società Dilettanti		260,00		260,00	GIOVEDI'	22/07/10	
Società Pure		210,00		210,00	GIOVEDI'	22/07/10	

4.2.2. PLAY-OFF – PLAY-OUT = CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

PLAY OFF CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

· secondo turno

GIRONE A

Sabato 19 Giugno 2010 - andata

NUOVA ANDRIA – CARAPELLE

2 - 1

Domenica 27 Giugno 2010 – **ore 18.00** - ritorno

CARAPELLE - NUOVA ANDRIA

Campo Comunale "F.Paolo Digioio" di Carapelle

GIRONE C

Domenica 20 Giugno 2010 - andata

SAN CESARIO ARIA SANA - LORENZO MARIANO

2 - 0

Domenica 27 Giugno 2010 – **ore 18.30** - ritorno

LORENZO MARIANO - SAN CESARIO ARIA SANA

Campo Comunale "Duca C.Guarini" di Scorrano

4.2.3. CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Si riportano, qui di seguito, le Società vincenti il rispettivo girone, i Titoli Provinciali, ed il Premio disciplina stagione sportiva 2009/2010:

DELEGAZIONE PROVINCIALE BARI

Vincente girone A

A.S.D. REAL MODUGNO

di Modugno

Vincente girone B

U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI

di Bari

Le suddette Società sono ammesse al Campionato Regionale di Seconda Categoria stagione sportiva 2010/2011

Vincente Premio Disciplina

A.S.D. NOJA CALCIO

di Noicattaro

DELEGAZIONE DISTRETTUALE TRANI

Vincente girone unico

A.S.D. MARGHERITA TERME

di Margherita di Savoia

La suddetta Società é ammessa al Campionato Regionale di Seconda Categoria stagione sportiva 2010/2011

Vincente Premio Disciplina

A.S.D. FULGOR MOLFETTA 2009

di Molfetta

Vincente Titolo Provinciale

A.S.D. REAL MODUGNO

di Modugno

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

Si riportano, qui di seguito, le Società vincenti il rispettivo girone, i Titoli Provinciali, ed il Premio disciplina stagione sportiva 2009/2010:

DELEGAZIONE PROVINCIALE BARI

Vincente girone unico e

Vincente Titolo Provinciale **A.C.D. MOLFETTA SPORTIVA** di Molfetta

In ottemperanza a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 23 del 17.10.2009, la suddetta Società é ammessa al Campionato Regionale Juniores stagione sportiva 2010/2011

Vincente Premio Disciplina **A.S.D. VIRTUS CALCIO PUTIGNANO** di Putignano

DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Vincente girone unico e

Vincente Titolo Provinciale **A.S.D. CISTERNINO** di Cisternino

In ottemperanza a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 23 del 17.10.2009, la suddetta Società é ammessa al Campionato Regionale Juniores stagione sportiva 2010/2011

Vincente Premio Disciplina **A.S.D. APPIA BRINDISI** di Brindisi

DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Vincente girone unico e

Vincente Titolo Provinciale **U.S.D. SAN SEVERO** di San Severo

In ottemperanza a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 23 del 17.10.2009, la suddetta Società é ammessa al Campionato Regionale Juniores stagione sportiva 2010/2011

Vincente Premio Disciplina **U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI** di Ischitella

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Vincente girone girone A

U.S.D. MARTANO di Martano

In ottemperanza a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 23 del 17.10.2009, la suddetta Società é ammessa al Campionato Regionale Juniores stagione sportiva 2010/2011

Vincente girone girone B

A.S.D. GIOVENTU PARABITA di Parabita

In ottemperanza a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 23 del 17.10.2009, la suddetta Società é ammessa al Campionato Regionale Juniores stagione sportiva 2010/2011

Vincente Titolo Provinciale **A.S.D. GIOVENTU PARABITA** di Parabita

Vincente Premio Disciplina **A.S.D. GRUPPO SPORT PRO LEVERANO** di Levarano

DELEGAZIONE PROVINCIALE TARANTO

Vincente girone unico e

Vincente Titolo Provinciale U.S. FRAGAGNANO

di Fragagnano

In ottemperanza a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 23 del 17.10.2009, la suddetta Società é ammessa al Campionato Regionale Juniores stagione sportiva 2010/2011

Vincente Premio Disciplina

U.S. FRAGAGNANO

di Fragagnano

GRADUATORIE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Nel determinare le graduatorie, per l'eventuale ammissione ai campionati di Seconda Categoria (vedi **C. U. n° 17 pubblicato il 24.9.2009**) si è tenuto conto, nell'ordine:

- della posizione nella classifica del Campionato di competenza 2009/2010, con priorità per le squadre che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;
- della maggiore anzianità Federale come Società di Settore Dilettantistico;
- del miglior punteggio nella "coppa disciplina" al termine del campionato di competenza 2009/2010.

graduatoria società **vincenti** i play-off

SOCIETÀ	VINCENTE PLAY OFF	POSIZIONE CLASSIFICA	ANZIANITÀ L.N.D.	COPPA DISCIPLINA
ASC.D. ANSPI N.S.FATIMA	vincente play off	secondo posto	06.09.2004	5° posto
POL. SAMMARCO	vincente play off	secondo posto	30.09.2004	3° posto
A.S.D. LIZZANELLO	vincente play off	secondo posto	18.09.2006	17° posto
FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO	vincente play off	secondo posto	25.09.2006	4° posto
A.S.D. FIDELIS ADELFA	vincente play off	secondo posto	21.09.2007	12° posto
P.G.S. DON BOSCO A.S.D.	vincente play off	secondo posto	26.09.2007	7° posto
A.S.D. REAL SANNICANDRO	vincente play off	secondo posto	04.09.2008	7° posto
A.S.D. SPORTING DAUNIA	vincente play off	quarto posto	03.09.2008	24° posto
A.S.D. TAVIANO	vincente play off	quarto posto	21.09.2009	7° posto
A.S.D. IL FORUM	vincente play off	quinto posto	23.11.2007	6° posto

graduatoria società **perdenti** i play-off

SOCIETÀ	PERDENTE PLAY OFF	POSIZIONE CLASSIFICA	ANZIANITÀ L.N.D.	COPPA DISCIPLINA
A.S.D. ANDRANO	perdente play-off	secondo posto	24.09.2007	11° posto
POL.D. ALEXINA	perdente play-off	terzo posto	14.10.2004	5° posto
A.S. SANT ANTONIO	perdente play-off	terzo posto	19.09.2007	1° posto
A.S.D. OMNIA BITONTO	perdente play-off	terzo posto	06.10.2008	6° posto
A.S.D. SPORTING CLUB BISCEGLIE	perdente play-off	terzo posto	28.09.2009	3° posto
A.S.D. LUPATIA SANTERAMO	perdente play-off	terzo posto	14.10.2009	2° posto
A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008	perdente play-off	quarto posto	01.09.2008	18° posto
A.S.D. IMPERIAL FRANCAVILLA	perdente play-off	quarto posto	14.09.2007	2° posto
A.S.D. SPORTINSIEME	perdente play-off	quarto posto	25.09.2008	10° posto
A.S.D. SAURI	perdente play-off	quinto posto	07.09.2007	9° posto

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella seduta del 22/6/2010, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

--- GARE DEL 19/ 6/2010 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione con diffida (I infr)

COMPIERCHIO GIUSEPPE (Carapelle)
MATERA GIACOMO (Carapelle)
PORCELLI DARIO (Carapelle)
DE LORENZO NAZARIO (Nuova Andria)

DI BARI ALESSANDRO (Nuova Andria)
SCARCELLI FRANCESCO (Nuova Andria)

--- GARE DEL 20/ 6/2010 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

€800 **LORENZO MARIANO**
Propri tifosi facevano esplodere 5 bombe carta senza conseguenze. A fine gara alcuni giocatori non identificati inveivano contro l'arbitro e n. 2 dirigenti e n. 1 estraneo proferivano espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo dell'arbitro nonché lesive di Organi Federali.

€50 **SAN CESARIO ARIA SANA**
Propri sostenitori lanciavano in campo una bottiglietta d'acqua senza conseguenze.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

RAUSA ANGELO

(Lorenzo Mariano)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr)

GERVASI GIORGIO (Lorenzo Mariano)

PRESICCE MARIO (Lorenzo Mariano)

Ammonizione con diffida (I infr)

DE LUCA GIUSEPPE (Lorenzo Mariano)

MICOCCI FABRIZIO (Lorenzo Mariano)

6. ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

6.1. STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N° 10/E DEL 17 GIUGNO 2010 DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE

La Commissione Premi di Preparazione composta dai Sigg. Vittorio Barbotto, Presidente, Vittorio Bartolomei, Bernardo Castrichini, Ciro Capone, Enrico Duranti, Marco Michelli, Vittorio Musacchi, Achille Reali, Maurizio Thermes, Componenti, Angelo Donisi, Segretario, nella riunione tenutasi a Roma il 17 Giugno 2010 ha adottato le seguenti decisioni:

RICORSI PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI DI PREPARAZIONE

RICORSO n°:

1109	P.G.S. LUPIAE SALESIANI A.S.D. avverso U.S.D. A.TOMA (calc. CAPIROLA MICHAEL)	ACCOLTO
1169	P.G.S. LUPIAE SALESIANI A.S.D. avverso U.S.D. A.TOMA (calc. LENTINI MATTEO)	ACCOLTO
1170	P.G.S. LUPIAE SALESIANI A.S.D. avverso U.S.D. A.TOMA (calc. LONGO EMANUELE)	ACCOLTO
1226	P.G.S. LUPIAE SALESIANI A.S.D. avverso U.S.D. A.TOMA (calc. RENNA ALESSANDRO)	ACCOLTO

6.2. ATTIVITÀ DI BASE

6.2.1. FESTA REGIONALE “FAIR PLAY” CATEGORIA ESORDIENTI A 11

Domenica 27 Giugno 2010, con inizio alle ore 9.00, presso lo Stadio Comunale “V. Simone Veneziani” di Monopoli e lo Stadio “V. Curlo” di Fasano , si terrà la Festa Regionale del “Fair Play”.

La manifestazione è organizzata dal coordinamento regionale del Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dal Comitato Regionale Puglia LND, in collaborazione con i Comuni di Monopoli e di Fasano e le due società BS Soccer Team Monopoli e BS Soccer Team Fasano.

All'evento prenderanno parte dieci società provenienti dalle diverse delegazioni della regione Puglia, suddivise in due gironi da 5 squadre.

Ciascuna società interverrà con un massimo di 20 giovani calciatori nati nell'anno 1997 con la possibilità di inserire fino a 5 giovani nati nel 1998.

Per le società Professionistiche tale limite si intende abbassato di un anno e cioè potranno prendere parte alla manifestazione i giovani calciatori nati nell'anno 1998 con la possibilità di inserire un massimo di 5 calciatori nati nell'anno 1999.

Si invita il Dirigente Accompagnatore di ciascuna società a fornire, al responsabile della Federazione, all'inizio della manifestazione la lista dei calciatori con i cartellini.

Le squadre partecipanti sono state suddivise in due gironi e ognuna sarà affiancata dal Responsabile Tecnico della propria delegazione.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le gare si svolgeranno con tempi unici di 20 minuti con possibilità di effettuare cambi volanti.

Le gare saranno dirette dai tirocinanti del Corso Istruttori Giovani Calciatori e da Dirigenti delle Società .

Al termine della giornata ci sarà la premiazione allo Stadio “V. Curlo” di Fasano con Trofeo per le società intervenute e medaglie per tutti i giovani calciatori.

Alla fine della manifestazione, avrà luogo il terzo tempo che è un momento di aggregazione e di ulteriore socializzazione tra i partecipanti.

Per cui si invitano le società, dove possibile, ad attivarsi affinché Dirigenti, Genitori possano preparare focacce, dolci e merende tipiche del luogo di provenienza.

Girone A - Stadio “V. Simone Veneziani” di Monopoli:

- BS SOCCER TEAM MONOPOLI
- COPERTINO
- VIRTUS POGGIARDO
- TARAS TARANTO
- A.S. BARI

Girone B: Stadio "V. Curlo" di Fasano:

- BS SOCCER TEAM FASANO
- DI CAGNO ABBRESCIA
- BRINDISI 1912
- G.&T. ORTANOVA
- ASD TRINITAPOLI

PROGRAMMA GARA GIRONE A: INIZIO ORE 9.00 – TERMINE ORE 13.30

BS SOCCER TEAM MONOPOLI	COPERTINO
VIRTUS POGGIARDO	TARAS TARANTO
BS SOCCER TEAM MONOPOLI	A.S. BARI
COPERTINO	VIRTUS POGGIARDO
TARAS TARANTO	A.S. BARI
BS SOCCER TEAM MONOPOLI	VIRTUS POGGIARDO
COPERTINO	TARAS TARANTO
VIRTUS POGGIARDO	A.S. BARI
BS SOCCER TEAM MONOPOLI	TARAS TARANTO
COPERTINO	A.S. BARI

PROGRAMMA GARA GIRONE B: INIZIO ORE 9.00 – TERMINE ORE 13.30

BS SOCCER TEAM FASANO	G.&T. ORTANOVA
ASD TRINITAPOLI	DI CAGNO ABBRESCIA
BS SOCCER TEAM FASANO	BRINDISI 1912
G.&T. ORTANOVA	ASD TRINITAPOLI
DI CAGNO ABBRESCIA	BRINDISI 1912
BS SOCCER TEAM FASANO	ASD TRINITAPOLI
G.&T. ORTANOVA	DI CAGNO ABBRESCIA
ASD TRINITAPOLI	BRINDISI 1912
BS SOCCER TEAM FASANO	DI CAGNO ABBRESCIA
G.&T. ORTANOVA	BRINDISI 1912

Si ricorda lo spirito della Festa Fair Play che non prevede classifiche Finali

7. RISULTATI GARE

INCONTRI DISPUTATI

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI FASCIA "B"

GIRONE: A

DATA	GIORNATA			
16/06/10	4/R	CANOSA	ANDRIA	1 - 3
18/06/10	5/R	JUVENTUS S.MICHELE	LUCERA CALCIO	3 - 2
20/06/10	5/R	ANDRIA	ANDRIENSIS A.S.D.	1 - 3
		LIBERTAS CANOSA	CANOSA	2 - 1

GIRONE: B

DATA	GIORNATA			
19/06/10	5/R	BORGOVILLA CALCIO SPORT	POL. TRANI 2006	2 - 3
		ETTORE FIERAMOSCA A.S.D.	VIRTUS CALCIO TRANI	1 - 1
20/06/10	5/R	ATHENA CALCIO BARLETTA	CORATO	7 - 0

GIRONE: C

DATA	GIORNATA			
19/06/10	5/R	AGON CLUB ALTAMURA	WONDERFUL BARI S.SPIRITO	0 - 2
20/06/10	5/R	SILVIUM GRAVINA	FUTURA SANTO SPIRITO	1 - 4
		SAN GERARDO: ha riposato.		

GIRONE: D

DATA	GIORNATA			
15/06/10	4/R	NEW TEAM CELLAMARE	AURORA CALCIO BARI	2 - 1
17/06/10	4/R	ACCADEMIA DEL CALCIO BARI	PRO GIOVENTU NOICATTARO	5 - 3
18/06/10	5/R	AURORA CALCIO BARI	NUOVA FREE TIME CALCIO	7 - 1
20/06/10	5/R	PRO GIOVENTU NOICATTARO	NEW TEAM CELLAMARE	4 - 2
21/06/10	5/R	DE GREGORIO A.S.D.	ACCADEMIA DEL CALCIO BARI	1 - 3

GIRONE: E

DATA	GIORNATA			
20/06/10	5/R	ARS ET LABOR GROTTAGLIE	MASSAFRA	1 - 5
		FRANCAVILLA CALCIO	SAVA	6 - 4
		STELLA JONICA CAROSINO: ha riposato.		

8. CLASSIFICHE

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI - FASCIA "B"

GIRONE: A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 POL. ANDRIENSIS A.S.D.	26	10	8	2	0	35	9	26	0
2 A.S.D.JUVENTUS S.MICHELE	23	10	7	2	1	32	16	16	0
3 U.S.D.LUCERA CALCIO	11	10	3	2	5	17	21	4-	0
4 A.S.D.ANDRIA	10	10	3	1	6	13	21	8-	0
5 A.S.D.LIBERTAS CANOSA	6	10	1	3	6	12	22	10-	0
6 A.S.D.CANOSA	6	10	2	0	8	10	36	26-	0

GIRONE: B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.ATHENA CALCIO BARLETTA	28	10	9	1	0	43	9	34	0
2 A.S.D.VIRTUS CALCIO TRANI	14	10	4	2	4	20	21	1-	0
3 POL. ETTORE FIERAMOSCA A.S.D.	14	10	4	2	4	20	22	2-	0
4 A.D. POL. TRANI 2006	14	10	4	2	4	20	29	9-	0
5 U.S.D.CORATO	11	10	3	2	5	23	27	4-	0
6 A.S.D.BORGOVILLA CALCIO SPORT	4	10	1	1	8	16	34	18-	0

GIRONE: C

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 AD.POLSAN GERARDO	21	8	7	0	1	35	19	16	0
2 A.S.D.FUTURA SANTO SPIRITO	19	8	6	1	1	38	12	26	0
3 POL. SILVIUM GRAVINA	7	8	2	1	5	13	19	6-	0
4 A.S.D.AGON CLUB ALTAMURA	6	8	2	0	6	10	39	29-	0
5 A.S.D.WONDERFUL BARI S.SPIRITO	5	8	1	2	5	11	18	7-	0

GIRONE: D

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.ACCADEMIA DEL CALCIO BARI	22	10	7	1	2	30	22	8	0
2 A.S.D.NEW TEAM CELLAMARE	21	10	7	0	3	29	19	10	0
3 A.S.D.AURORA CALCIO BARI	17	10	5	2	3	28	15	13	0
4 POL. DE GREGORIO A.S.D.	15	10	5	0	5	20	20	0	0
5 A.S.D.PRO GIOVENTU NOICATTARO	13	10	4	1	5	31	26	5	0
6 A.S.D.NUOVA FREE TIME CALCIO	0	10	0	0	10	11	47	36-	0

GIRONE: E

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.FRANCAVILLA CALCIO	18	8	6	0	2	29	11	18	0
2 A.C.D.MASSAFRA	14	8	4	2	2	21	12	9	0
3 A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE	14	8	4	2	2	20	14	6	0
4 U.S.D.STELLA JONICA CAROSINO	11	8	3	2	3	12	12	0	0
5 POL.D.SAVA	0	8	0	0	8	9	42	33-	0

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI - FASCIA "B"

GIRONE: A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 U.S. AUDACE CERIGNOLA	17	8	5	2	1	23	13	10	0
2 A.S.D.JUVENTUS S.MICHELE	14	8	4	2	2	19	13	6	0
3 U.S.D.LUCERA CALCIO	12	8	4	0	4	16	14	2	0
4 POL. OLYMPIA	7	8	2	1	5	8	16	8-	0
5 A.S.D.CANOSA	6	8	1	3	4	12	22	10-	0

GIRONE: B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 POL. ANDRIENSIS A.S.D.	22	8	7	1	0	42	8	34	0
2 A.S.D.ANDRIA	14	8	4	2	2	15	13	2	0
3 POL. OLIMPIA SACRO CUORE	12	8	3	3	2	24	16	8	0
4 S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.	6	8	2	0	6	13	35	22-	0
5 A.D. POL. TRANI 2006	3	8	1	0	7	11	33	22-	0

GIRONE: C

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.AURORA CALCIO BARI	19	8	6	1	1	30	6	24	0
2 A.S.D.FUTURA SANTO SPIRITO	16	8	5	1	2	27	7	20	0
3 A.S.D.ACCADEMIA DEL CALCIO BARI	10	8	3	1	4	11	29	18-	0
4 A.S.D.AGON CLUB ALTAMURA	8	8	2	2	4	10	18	8-	0
5 POL. BITONTO	3	8	0	3	5	9	27	18-	0

GIRONE: D

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S. BARI SPA	22	8	7	1	0	43	6	37	0
2 A.S.D. DIAVOLI ROSSI	15	8	4	3	1	17	10	7	0
3 A.C.D. MASSAFRA	11	8	3	2	3	12	12	0	0
4 A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI	8	8	2	2	4	11	21	10	0
5 A.S.D. PRO GIOVENTU NOICATTARO	0	8	0	0	8	8	42	34	0

GIRONE: E

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D. ORSA MAGGIORE	23	10	7	2	1	24	10	14	0
2 A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO	22	10	7	1	2	32	15	17	0
3 A.S. TRICASE A.S.D.	14	10	4	2	4	18	21	3	0
4 A.S. SPORTING MANDURIA	13	10	3	4	3	17	20	3	0
5 A.S.D. COPERTINO	8	10	2	2	6	14	26	12	0
6 A.S.D. SPORTING SOLETO	3	10	0	3	7	12	25	13	0

9. GIUSTIZIA SPORTIVA

9.1. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Nino Campanale (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 22/6/2010, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

9.1.1. CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE FASCIA "B"

--- GARE DEL 15/ 6/2010 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

FRANCONE SABINO

(New Team Cellamare)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (II infr)

ABBRACCIANTE ANTONIO (New Team Cellamare)

PALELLA FRANCESCO (New Team Cellamare)

Ammonizione (I infr)

MILELLA MICHELANGELO (Aurora Calcio Bari)

TUNZI DAVIDE (New Team Cellamare)

--- GARE DEL 16/ 6/2010 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

SANLUCA RAFFAELE (Canosa)

Ammonizione (II infr)

DI GIOIA PIETRO ANDREA (Andria)

SINISI CRISTIAN (Andria)

CASAMASSIMA GIUSEPPE (Canosa)

Ammonizione (I infr)

GAZZILLO VINCENZO (Andria)

--- GARE DEL 17/ 6/2010 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (II infr)

ARDITO CESARE (Pro Gioventu Noicattaro)

Ammonizione (I infr)

MINECCIA FABRIZIO (Accademia Del Calcio Bari)

--- GARE DEL 18/ 6/2010 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (II infr)

CODA SAVERIO (Juventus S.Michele)
CAPRIATI DAVIDE (Nuova Free Time Calcio)

--- GARE DEL 19/ 6/2010 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

RAGNO IGNAZIO (Pol. Trani 2006)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

SCOMMEGNA NICOLANGELO (Borgovilla Calcio Sport)

Ammonizione con diffida (III infr)

RUSSO PIERO (Wonderful Bari S.Spirito)

Ammonizione (II infr)

PEDICO MAURO (Ettore Fieramosca A.S.D.)

Ammonizione (I infr)

NACO GIULIANO (Agon Club Altamura)
VULPIO FELICE (Agon Club Altamura)
COSTANZO VINCENZO (Borgovilla Calcio Sport)

DAGNELLO MIRKO (Pol. Trani 2006)
DI MUNDO VITO (Wonderful Bari S.Spirito)

--- GARE DEL 20/ 6/2010 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive

SANTAMARIA NICOLA (Pro Gioventu Noicattaro)

Squalifica per una gara effettiva

PALELLA FRANCESCO (New Team Cellamare)
COLELLA FRANCESCO (Pro Gioventu Noicattaro)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione con diffida (III infr)

SCURO FRANCESCO (Massafra) DI PIERRO MICHELE (Pro Gioventu Noicattaro)

Ammonizione (II infr)

ABRUZZESE VINCENZO (Andria) CIRACI ANTONIO (Francavilla Calcio)
D ANGELO ALFONSO (Andria) LOPORCARO ANTONIO (New Team Cellamare)
VITALE MARCO (Ars Et Labor Grottaglie) COSOLA LUCA (Pro Gioventu Noicattaro)
CASAMASSIMA NICOLA (Francavilla Calcio)

Ammonizione (I infr)

MASELLI NICOLA (Andriensis A.S.D.) GIGANTE COSIMO (Massafra)
MIANO GIOVANNI (Ars Et Labor Grottaglie) NOTARISTEFANO CARMINE (Massafra)
GRISORIO SAMUELE (Canosa) SANTAMARIA NICOLA (Pro Gioventu Noicattaro)
BRISICHELLA DANILO SABINO (Libertas Canosa)

--- GARE DEL 21/ 6/2010 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (II infr)

COLUCCI PIERPAOLO (Accademia Del Calcio Bari)

Ammonizione (I infr)

DE SANTIS DANIELE (Accademia Del Calcio Bari)

9.1.2. CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE FASCIA "B"

--- GARE DEL 15/ 6/2010 ---

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (II infr)

ADAMO RAFFAELE (Diavoli Rossi)

Ammonizione (I infr)

LOIOTILE FRANCESCO (Pro Gioventu Noicattaro)

--- GARE DEL 17/ 6/2010 ---

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (I infr)

MONTECASINO GAETANO (Bari Spa)

MALAGNINO DAVIDE (Cedas Avio Brindisi)

--- GARE DEL 18/ 6/2010 ---

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (I infr)

MIRAGLIA DAVIDE (Juventus S.Michele)

--- GARE DEL 19/ 6/2010 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

LEO VINCENZO

(Francavilla Calcio)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione con diffida (III infr)

DESIDERATO GIUSEPPE (Tricase A.S.D.)

Ammonizione (II infr)

DIANA GIUSEPPE (Futura Santo Spirito)

NUCCIO MARCO (Tricase A.S.D.)

Ammonizione (I infr)

FRANCIA FRANCESCO (Agon Club Altamura)
SCAMARCIO LORENZO (Andriensis A.S.D.)

DI PUNZIO ANDREA (Francavilla Calcio)

--- GARE DEL 20/ 6/2010 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (I infr)

DRAGONE DANILO (Massafra)
GRECO COSIMO (Massafra)

LAUDADIO DAVIDE (Pro Gioventu Noicattaro)

10. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell'Avv. Giancarlo DE PEPPPO e dell'Avv. Giuseppe Ciarli CONTE (componenti), nella riunione del 14 Giugno 2010 ha adottato i seguenti provvedimenti:

nel procedimento

promosso dal **Procuratore Federale** della FIGC con atto del 29/4/2010 (prot. n. 7248/1214 pf 09 10/GR/mg) nei confronti di:

- 1) **DAMASO Pietro**
- 2) **ASD PUTIGNANO CALCIO**

per rispondere

- **il sig. DAMASO Pietro** Presidente della ASD PUTIGNANO CALCIO della violazione di cui all'art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter comma 11 NOIF, per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.1 del 10/10/09, emesso all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore , sig. BIANCOFIORE Nicola.
- **ASD PUTIGNANO CALCIO** per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente.

FATTO

Con nota dell'8/2/2010 il Presidente del C.R. Puglia segnalava alla Procura Federale che, con decisione del Collegio Arbitrale presso la LND (pubblicata con Com. Off. n.1 del 10/10/2009) la soc. ASD PUTIGNANO CALCIO pur essendo stata condannata al pagamento della somma di € 5.120,00 in favore dell'allenatore sig. BIANCOFIORE Nicola non aveva adempiuto a tale disposizione. Faceva quindi seguito il deferimento della suddetta società ASD PUTIGNANO CALCIO alla Procura Federale ai sensi dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dell'art.8 comma 9 del CGS.

Disposte ed esperite dal collaboratore della Procura Federale, le relative indagini, con la succitata nota del 29/4/2010 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione le parti innanzi menzionate, per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro mossi.

Verificata la regolarità delle contestazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle parti succitate dinanzi a se, per il giorno 14/6/2010 alla quale compariva per la Procura Federale l'avv. Giuseppe Monaco.

Non comparivano benché regolarmente convocati, il sig. DAMASO Pietro, nella qualità succitata e la soc. ASD PUTIGNANO CALCIO.

Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale l'avv. Monaco per la Procura Federale così concludeva:

- affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni:
- al sig. DAMASO Pietro Presidente dell' ASD PUTIGNANO CALCIO l'inibizione di mesi sei;
- alla soc. ASD PUTIGNANO CALCIO la penalizzazione di due punti in classifica da scontrarsi nell'ambito della categoria di appartenenza, nella stagione sportiva 2010/2011 e ammenda di € 4.000,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione acquisita e dal comportamento del tutto inspiegabilmente assente dei deferiti, fondate si appalesano le violazioni contestate.

Non v'è dubbio infatti che l'omesso versamento da parte della ASD PUTIGNANO CALCIO di quanto dovuto all'allenatore sig. BIANCOFIORE Nicola (così come statuito dal Collegio Arbitrale il 10/10/2009 di cui al C. Uff. n.1 del 10/10/2009) concreta gli estremi della violazione dell'art.94/ter comma 13 delle NOIF a cui seguono le punizioni di cui all'art.8 comma 15 del CGS sia nei confronti della società (art.18 CGS) che del suo Presidente (art.19 CGS), dalla Commissione indicate nel dispositivo

P.T.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia delibera:

- affermarsi la responsabilità del sig. DAMASO Pietro ed infliggergli la sanzione della inibizione di mesi 6;
- affermarsi la responsabilità dell'ASD PUTIGNANO CALCIO ed infliggerle la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontrarsi nella stagione sportiva seguente 2010/2011 e l'ammenda di € 3.000,00.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 14/6/2010.

La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell'Avv. Giancarlo DE PEPPO e dell'Avv. Giuseppe Ciarli CONTE (componenti), nella riunione del 21 Giugno 2010 ha adottato i seguenti provvedimenti:

nel procedimento

promosso dal **Procuratore Federale** della FIGC con atto del 30/4/2010 (prot. 7294/1029 pf/09/10/GR/mg) nei confronti dei collaboratori ed incaricati dell'U.G. Manduria Sport:

- **Massafra Albino;**
- **Massafra Adolfo;**
- **Spadavecchia Giuseppe;**
- **nonché della soc. U.G. Manduria Sport**

per rispondere

della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi 1 e 5, del CGS per avere:

- **il primo** colpito con un calcio l'Arbitro, sig. Nicola Acquafredda, e con una violenta manata sul capo l'Osservatore Arbitrale, sig. Domenico Cataldo;
- **il secondo** usato violenza e minacciato un operatore delle Forze dell'Ordine;
- **ed il terzo** ingiurato l'Assistente Arbitrale Luca Arima,
- nonché **la Società UG Manduria Sport**, a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni ascritte ai sig.ri Massafra Albino, Massafra Adolfo e Spadavecchia Giuseppe, collaboratori ed incaricati della società stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

FATTO

Con nota del 18/1/2010, il Presidente del Comitato Regionale Puglia, trasmetteva alla Procura Federale copia dell'esposto pervenutogli dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri Puglia, datato 7/1/2010, in merito ad alcuni episodi di violenza, subiti dall'Osservatore Arbitrale, Domenico Cataldo, e dall'arbitro, sig. Nicola Acquafredda, al termine della gara Manduria Sport – Castellana" disputatasi a Manduria il 6 gennaio 2010 e valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza Pugliese.

In particolare, il sig. Domenico Cataldo, al termine dell'incontro de quo, nel recinto di giuoco, veniva colpito con una violentissima manata alla parte posteriore sinistra della testa" da un soggetto non identificato che si trovava alle sue spalle; una volta, però, raggiunto lo stanzino della terna arbitrale per il colloquio di rito, veniva a conoscenza che l'autore dell'episodio sopra menzionato era stato individuato fisicamente dall'arbitro e da uno degli assistenti, poiché il medesimo individuo aveva successivamente colpito con un calcio anche l'arbitro.

Disposte ed espletate le relative indagini, la Procura Federale, con la succitata nota del 30/4/2006 deferiva a questa Commissione, i succitati sig.ri Massafra Albino, Massafra Adolfo e Spadavecchia Giuseppe, nonché la U.G. Manduria Sport per rispondere delle violazioni loro contestate.

Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc.a.r. del 25/5/2010 la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle parti succitate per l'udienza del 21/6/2010 nel corso della quale compariva **solo l'avv. Paolo Mormando per la Procura Federale.**

Non comparivano, benché regolarmente invitati, i sig.ri Massafra Albino, Massafra Adolfo, Spadavecchia Giuseppe e la soc. U.G. Manduria Sport.

Data lettura della lettera inviata dalla U.G. Manduria Sport il 17/6/2010 e dichiarata chiusa la fase dibattimentale l'avv. Mormando per la Procura Federale, dopo ampia discussione concludeva chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggersi agli stessi le seguenti sanzioni disciplinari:

- per il sig. Albino Massafra la inibizione di anni 3;
- per il sig. Adolfo Massafra la inibizione di anni 3;
- per il sig. Giuseppe Spadavecchia la inibizione di mesi 2;
- per la società UG Manduria Sport l'ammenda di € 750,00 in considerazione delle precedenti sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla base della documentazione acquisita al processo e delle indagini svolte dalla Procura Federale, va affermata la responsabilità dei deferiti, per essere state ampiamente dimostrate le violazioni loro contestate, specie quelle addebitate ai sig.ri Massafra Albino ed Adolfo nei confronti dei quali (a seguito di denuncia degli agenti di polizia presenti nel corso della gara del 6/1/2010 ASD UG Manduria Sport c/A.S. Castellana) sono stati adottati dal questore di Taranto due distinti provvedimenti, contenenti i divieti c.d. "DASPO", per la durata di tre anni, a conferma del loro comportamento particolarmente violento, nei confronti del direttore di gara, dell'osservatore dell'arbitro e dei tutori dell'ordine pubblico.

I succitati sig.ri Massafra Albino ed Adolfo vanno pertanto puniti come da dispositivo.

Va altresì affermata la responsabilità del sig. Giuseppe Spadavecchia essendo risultato pacifico il suo comportamento antisportivo ed ingiurioso nei confronti dell'assistente arbitrale sig. Luca Arima; peraltro confermato dall'assenteismo e dalla mancata contestazione da parte del deferito suddetto che va pertanto punito come da dispositivo.

Alla affermazione di responsabilità dei succitati collaboratori ed incaricati della soc. U.G. Manduria Sport, consegue l'affermazione di responsabilità di quest'ultima società ai sensi dell'art.4 comma 2 del CGS; e quindi punita come da dispositivo, tenuto conto delle sanzioni già inflitte dal Giudice Sportivo (così come evidenziato dal Procuratore Federale)

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, dichiara i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente loro contestate ed aderendo alle richieste della Procura Federale che ritiene congrue ed adeguate alla gravità dei fatti occorsi, delibera infliggersi le seguenti sanzioni disciplinari:

- **al sig. Massafra Albino** la inibizione per anni tre;
- **al sig. Massafra Adolfo** la inibizione per anni tre;
- **al sig. Spadavecchia Giuseppe** la inibizione per mesi due;
- **alla soc. U.G. Manduria Sport** l'ammenda di €750,00.

Così deciso il 21/6/2010 nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia.

La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell'Avv. Giancarlo DE PEPPA e dell'Avv. Giuseppe Ciarli CONTE (componenti) e con la partecipazione del Sig. Domenico CATALDO (rappresentante A.I.A.), nella riunione del 21 Giugno 2010 ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Gara: ATLETICO BOVINO - A.S.D. SANTO'ONOFRIO CALCIO del 30 Maggio 2010. (Reclamo della Società A.S.D. SANTO'ONOFRIO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l'ammenda di € 200,00 e inibizione sig. CAPPUCCI Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 3 Giugno 2010 del Comitato Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- considerato che il comportamento del sig. CAPPUCCI Antonio è stato tanto gravemente ingiurioso e lesivo della reputazione del Presidente e delle istituzioni del Comitato Regionale Puglia in generale da non meritare applicazione di alcuna attenuante per una riduzione della inibizione inflitta dal primo giudice che va confermata integralmente;
- ritenuto altresì che il comportamento dei sostenitori della società A.S.D. SANTO'ONOFRIO CALCIO può essere punito con l'ammenda di € 100,00 attesa la sporadicità delle proteste verbali, ancorché ingiuriose, da parte di un piccolo gruppo di tifosi

P.Q.M.

DELIBERA

- ridursi a € 100,00 l'ammenda a carico della società A.S.D. SANTO'ONOFRIO CALCIO, confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO TERZA CATEGORIA PLAY OFF

Gara: A.S.D. BICCARI - SPORTING DAUNIA del 6 Giugno 2010. (Reclamo della Società A.S.D. BICCARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MARINO Ruberto di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 10 Giugno 2010 della Delegazione Provinciale di Foggia).

- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- considerato che il comportamento del calciatore MARINO Ruberto è apparso incontestabilmente estremamente ingiurioso e offensivo oltre che antisportivo e anche violento per cui non merita modifica la sanzione inflitta dal primo giudice che si appalesa adeguata alla antisportività dei fatti occorsi

P.Q.M.

DELIBERA

- respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. BICCARI e per l'effetto addebitare la relativa tassa sul conto della società.

11. ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Si comunica che per mero errore di trascrizione quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 57 del 29 Aprile 2010, a pag. 55, relativamente alla delibera della Commissione Disciplinare Territoriale inerente la gara A.S.D. NOJA CALCIO – U.S. ALTAMURA S.R.L. del 28 Marzo 2010 la società seconda nominata deve intendersi **C.S.D. ALTAMURA**.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 5/7/2010.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 24/6/2010.

IL PRESIDENTE
Vito Tisci